



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA**  
**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**  
**EX ART. 14 *QUINQUIES* DELLA L. 27/1/2012 N. 3**

**IL GIUDICE**

nel procedimento n. 19/2022, introdotto da

*letto* il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. n. 3/2012;

*ritenuta* la propria competenza, avendo il ricorrente residenza nel Comune di  
ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;

*letta* la relazione particolareggiata del professionista designato come organismo di composizione della crisi, che ha, tra l'altro, attestato la completezza e la attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;

*ritenuto* che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012;

*rilevato*, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che il ricorrente ha rappresentato che le spese destinate al proprio sostentamento ammontano ad € 1.300,00 al mese e ha domandato sia disposta "l'attrazione alla procedura di liquidazione, per l'intera sua durata e comunque per non più di quattro anni, dei futuri crediti derivanti da rapporto di lavoro dipendente nella misura di € 300,00 della retribuzione netta mensile e, al contempo, con un minimo impignorabile e quindi non liquidabile pari alla somma di € 702,15 mensili, importo determinato sulla base del criterio di calcolo ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 3 bis e art. 14 *quaterdecies* comma 2, L. 3/2012";

*ritenuto* che, allo stato, non vi sono sufficienti elementi per valutare compiutamente la congruità di quanto indicato a titolo di "Contributo spese abitazione", sicché si rende necessaria sul punto una più approfondita verifica da parte del liquidatore;

*ritenuto* pertanto, salva successiva rideterminazione da parte del Giudice delegato, che deve essere sottratto ex art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012 il reddito derivante dalla retribuzione di

nei limiti dell'importo mensile di € 702,15, destinato al suo mantenimento;

*osservato* che il ricorrente ha rappresentato che l'utilizzo dell'autovettura

e dell'attrezzatura da lavoro (Telecamera, Borsa luci, Cavalletto, Zaino audio, Borsa con cavi e minuterie) è necessario per lo svolgimento di attività lavorativa;

*ritenuto* che appaiono sussistere gravi e specifiche ragioni ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. e) della L. n. 3/2012 sicché, salvo contraria indicazione da parte del liquidatore, può essere autorizzato fino alla vendita l'utilizzo dell'attrezzatura da lavoro (Telecamera, Borsa luci, Cavalletto, Zaino audio, Borsa con cavi e minuterie) da parte del ricorrente;

*rilevato*, invece, che l'autovettura risulta ancora intestata alla società sicché ogni determinazione sul punto avverrà all'esito delle operazioni di inventario da parte del liquidatore;

*ritenuta* l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n. 3/2012;

**P.Q.M.**

**-dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione dei beni di

**-nomina** liquidatore autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;

**-ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, ex art. 14 *quinquies* L. n.3/2012 a peso di ciascun bene immobile e mobile registrato di cui è proprietario il debitore;

**-ordina** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**-autorizza** l'utilizzo dell'attrezzatura da lavoro (Telecamera, Borsa luci, Cavalletto, Zaino audio, Borsa con cavi e minuterie) da parte del debitore;

**-dispone** che dal patrimonio liquidabile sia sottratto, ex art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012, il reddito derivante dalla retribuzione di nei limiti dell'importo mensile di € 702,15 destinato al suo mantenimento;

**- dispone** che il liquidatore

- pubblichi il presente decreto sul sito internet del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano "Il Cittadino di Monza" con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. 3/2012;
- informi immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore;

-**dispone** che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

-**dà atto** che dal deposito della domanda e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo e terzo cod. civ.;

- **manda** alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al liquidatore nominato.

Monza, 26 gennaio 2023.

Il Giudice